

REGOLAMENTO (CE) N. 874/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2009

recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(rifusione)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ricorso. Se necessario, il consiglio di amministrazione può istituire altre commissioni di ricorso.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 114,

(6) Le relazioni d'esame eseguite sotto la responsabilità delle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo che sia membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) devono essere considerate una base sufficiente per prendere una decisione.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ⁽²⁾ è stato modificato sostanzialmente diverse volte ⁽³⁾. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(7) Deve essere consentito l'uso di mezzi elettronici per la presentazione delle domande, delle obiezioni o dei ricorsi e la notifica dei documenti da parte dell'Ufficio. Inoltre, deve essere consentito all'Ufficio di rilasciare in formato elettronico i certificati attinenti ai diritti oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Deve essere possibile anche la pubblicazione elettronica delle informazioni riguardanti la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Infine, deve essere consentita l'archiviazione elettronica dei fascicoli riguardanti i procedimenti.

(2) Il regolamento (CE) n. 2100/94 («il regolamento di base») introduce un nuovo regime comunitario di privativa per i ritrovati vegetali, che concede una tutela dei ritrovati valida in tutta la Comunità.

(8) Il presidente dell'Ufficio deve avere la facoltà di stabilire tutte le modalità d'impiego dei mezzi elettronici di comunicazione o di archiviazione.

(3) Detto sistema deve essere attuato in modo efficace dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l'Ufficio»), il quale può essere assistito dagli uffici d'esame per effettuare l'esame tecnico delle varietà delle specie considerate e può avvalersi dei servizi di organismi nazionali a ciò abilitati o delle proprie sezioni distaccate istituite a tal fine. In tale contesto, è indispensabile definire i rapporti tra l'Ufficio e le sue sezioni distaccate, gli uffici d'esame e i servizi nazionali.

(9) Talune disposizioni degli articoli 23, 29, 34, 35, 36, 42, 45, 46, 49, 50, 58, 81, 85, 87, 88 e 100 del regolamento di base prevedono espressamente che si debbano o si possano adottare norme d'esecuzione. Allo stesso fine devono essere adottate, se necessario, altre norme di esecuzione.

(4) Per l'esecuzione degli esami tecnici è opportuno che l'Ufficio versi agli uffici d'esame un'indennità corrispondente al rimborso completo delle spese sostenute. Il consiglio di amministrazione deve adottare metodi uniformi per calcolare le spese.

(10) È necessario specificare nelle disposizioni relative all'iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali quanto prende effetto il trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il trasferimento di una pretesa a detta privativa.

(5) Contro le decisioni dell'Ufficio può essere fatto ricorso dinanzi alla sua commissione di ricorso. Devono essere emanate norme procedurali per detta commissione di

(11) È stato consultato il consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.⁽²⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37.⁽³⁾ Cfr. allegato II.

(12) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

